



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Foggia

**Disciplinare per la gestione delle
segnalazioni di illeciti e la tutela del
segnalante (whistleblower)**

Il presente documento si inserisce nel
Piano integrato di attività e organizzazione dell'Ente 2023-2025

(approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 386 del 18-09-2023)



SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. FINALITÀ DEL DISCIPLINARE	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATE (art. 2, D. Lgs. n.24/2023)	3
MATRICE DELLA REDAZIONE E DELLE REVISIONI.....	4
2. PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE L'ILLECITO	5
3. OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI.....	6
4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
5. PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	7
FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INFORMATIZZATA.....	8
6. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	9
7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	10
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
9. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	13

1. FINALITÀ DEL DISCIPLINARE

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La tutela del whistleblower in ambito pubblico è finalizzata a favorire la diffusione della cultura dell’etica e della prevenzione della corruzione nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione fissati dall’art. 97 della Costituzione.

Il presente Disciplinare ha come scopo quello di disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Camera di Commercio di commercio di Foggia (di seguito Camera di Commercio) integrando quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

Il Disciplinare è redatto in conformità alle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” adottate con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.469 del 9 giugno 2021, così come formulate e pubblicate a seguito del parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 215 del 4 dicembre 2019 e del parere del Consiglio di Stato (Sez. I - adunanza del 4 marzo 2020).

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura risponde ai seguenti requisiti normativi:

1. art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (abrogato dall’art. 23 del D. Lgs. n.24/2023 a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso del 15 luglio 2023);
2. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
3. Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
4. Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
5. Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
6. Delibera numero 469 del 9 giugno 2021 - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing);
7. D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di recepimento della Direttiva 2019/1937 sul whistleblowing - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

ACRONIMI E DEFINIZIONI UTILIZZATE (art. 2, D. Lgs. n.24/2023)

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica;

2. PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE L'ILLECITO

La persona segnalante è il soggetto fisico testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa presso la Camera di Commercio e che decide di segnalarlo.

Nel rispetto delle modalità tecniche e procedurali definite dal presente disciplinare, i soggetti che nell'ambito dell'organizzazione camerale possono segnalare la presenza di illeciti sono quelli indicati all'art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023; in particolare, con elencazione non esaustiva:

- i dipendenti della Camera di Commercio di Foggia;
- i dipendenti dell'azienda speciale Cesan, delle società partecipate, delle società in house e degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente camerale che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente camerale;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente camerale;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Camera di Commercio.

Quando si può segnalare:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

3. OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Camera di Commercio, di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo.

Possono essere oggetto di segnalazione quindi, a titolo esemplificativo, gli abusi da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché quelli suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione o ad altro ente pubblico.

Sono ricomprese, altresì, le violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti vigente presso la Camera di Commercio, delle altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare e delle disposizioni riportate nelle sezioni del PIAO (Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione) dedicate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti che si sia verificata una violazione.

Le disposizioni del presente disciplinare non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;
- c) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate da altre disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Le segnalazioni devono preferibilmente contenere i seguenti **elementi identificativi**:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sarà possibile effettuare segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, ma in tal caso verranno trattate come "mere segnalazioni" e non godranno delle tutele previste dalla Legge per il "whistleblower".

Tuttavia, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

In ogni caso, la segnalazione non sostituisce l'obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. Procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'autorità giudiziaria - ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. - e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive ex art. 19 del D.Lgs. 24/23.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT, essa andrà inviata direttamente all'ANAC seguendo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Camera di Commercio ha attivato, quale canale di segnalazione interna, la piattaforma informatica denominata "Segnalazioni Illeciti - Legality Whistleblowing" raggiungibile dalla pagina del sito istituzionale <https://www.fg.camcom.it/amministrazione-trasparente/segnalazioni-di-illecito-whistleblowing>, ove sono accessibili a tutti, inoltre, informazioni chiare sui canali, sulle procedure, e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne; il disciplinare e le principali indicazioni sui canali di segnalazione vengono trasmesse al personale con specifica disposizione di servizio del Segretario generale in fase di prima attivazione della piattaforma.

La suddetta piattaforma garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione telematica interna, che consente di formulare segnalazioni sia in forma scritta che orale, è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Eventuale segnalazione interna presentata con un canale diverso (a mero titolo di esempio trasmessa alla PEC istituzionale dell'Ente) è trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni che saranno prese in considerazione saranno esclusivamente quelle:

- provenienti dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente Disciplinare;
- inerenti "condotte illecite" di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro;
- adeguatamente circostanziate, riportanti fatti e comportamenti riscontrabili ed elementi precisi e concordanti, tali da consentire al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di comprendere e valutare la sussistenza dell'interesse generale all'integrità dell'Amministrazione e di svolgere le dovute verifiche.

5. PROCEDURA INFORMATIZZATA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, la Camera di Commercio ha adottato la procedura informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata "Segnalazioni Illeciti - Legality Whistleblowing", raggiungibile dalla pagina del sito <https://www.fg.camcom.it/amministrazione-trasparente/segnalazioni-di-illecito-whistleblowing>.

Le modalità di trattamento dei dati personali della piattaforma sono conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR).

La segnalazione deve avere i requisiti di cui all'art.4 e consente la compilazione, l'invio e la ricezione della stessa in forma scritta o in forma orale riservata, nonché la possibilità per il RPCT di comunicare con il segnalante anche senza conoscerne l'identità.

Quest'ultima viene infatti secretata dal sistema informatico che la tiene separata dai contenuti della segnalazione.

Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario nei termini disciplinati dalla Legge o dal presente Disciplinare. Grazie ad un codice rilasciato a conclusione della procedura di invio segnalazione, la piattaforma consente di verificare direttamente lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Non viene, infatti, trasmessa alcuna comunicazione via e-mail al segnalante rispetto alla segnalazione inviata.

La Piattaforma consente, inoltre, nel corso dell'istruttoria, lo scambio di messaggistica tra il segnalante e l'RPCT o, ove ritenuto necessario, il personale di supporto dallo stesso individuato e appositamente autorizzato. La chat di dialogo è contenuta all'interno di ciascuna segnalazione e garantisce la tutela dell'identità del soggetto segnalante. La Piattaforma consente, inoltre, la piena fruibilità della documentazione in essa custodita.

FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INFORMATIZZATA

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione interna informatizzata che si svolge, nel rispetto di quanto indicato dall'art.5 del D.Lgs. 24/2023, secondo le seguenti fasi:

- **Invio segnalazione:** il segnalante accede alla piattaforma tramite l'indirizzo sopraindicato e, previa identificazione, compila in forma scritta i campi obbligatori del questionario predefinito per la formulazione della segnalazione; in alternativa può formulare, utilizzando la stessa piattaforma, la segnalazione in forma orale. I dati personali conferiti dal segnalante rispettano il principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR; eventuali segnalazioni anonime verranno trattate nelle modalità indicate all'art. 3.

I campi da compilare consentono l'inserimento di tutte le informazioni utili a circostanziare la segnalazione e a facilitare, conseguentemente, le attività di verifica e di analisi.

In particolare, dalle informazioni inserite devono risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Con la segnalazione possono essere trasmessi documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Alla persona segnalante viene rilasciato, al termine dell'inserimento, specifico avviso di ricevimento della segnalazione.

- **Esame preliminare:** Ricevuta la segnalazione, il RPCT verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti riferiti al segnalante e al contenuto della segnalazione come indicati agli artt. 3 e 4 del presente Disciplinare, al fine di garantire al segnalante le tutele di cui all'art. 9.

Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la comunicazione con ulteriori elementi, documenti e/o informazioni. Quanto ai tempi procedurali, l'esame preliminare della segnalazione si conclude in trenta giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

- **Istruttoria e valutazione.** L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

Al fine di istruire la segnalazione il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati nell'ambito della funzione Compliance, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e che sono tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni, che decorrono dalla data di avvio della stessa. Laddove necessario, il RPCT può essere autorizzato dall'organo di indirizzo ad estendere predetti termini fornendo adeguata motivazione.

- **Conclusione del procedimento.** A conclusione dell'istruttoria il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni.

Entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il RPCT fornisce riscontro dell'esito del procedimento al segnalante e, se soggetto diverso dal Segretario generale, riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo art. 7. È altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e sul loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta da indirizzare all'organo di indirizzo e all'OIV ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012.

Le risultanze delle attività relative alle segnalazioni pervenute saranno utili al RPCT per valutare, con particolare attenzione, le misure di prevenzione in essere in materia di anticorruzione e trasparenza, forniranno maggiore consapevolezza circa le aree a maggior rischio dell'amministrazione e conferiranno maggiore incisività e esaustività in occasione del monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato, e per la fase di progettazione e aggiornamento di quello del nuovo anno.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione – nel rispetto della tutela della riservatezza del segnalante – alle Autorità giudiziarie competenti.

6. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante può effettuare una **segnalazione esterna**, utilizzando il canale di segnalazione appositamente attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna nelle modalità innanzi descritte e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si tratta di un canale di comunicazione indipendente e autonomo, ad ulteriore garanzia dell'efficacia della disciplina e di tutela del segnalante, attivato dall'ANAC sul proprio sito con garanzia, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. n.24/2023 e dal presente disciplinare se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle condizioni previste all'art. 15 del decreto stesso:

- a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, cui non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Conformemente ai principi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio - che si qualifica come Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel corso del procedimento di segnalazione - ha cura di calibrare la tutela della riservatezza accordata al segnalante, al segnalato e ad ogni altra persona coinvolta, al fine di proteggere tali soggetti dai rischi cui in concreto sono esposti, avendone riguardo in ogni fase della procedura.

Ad ogni modo l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Il RPCT – che opera in qualità di autorizzato al trattamento - ha cura di rispettare l'obbligo di riservatezza nei confronti dell'identità del segnalante, espungendone i riferimenti dalle comunicazioni a terzi dalla documentazione eventualmente prodotta nel corso del procedimento.

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 24/2023 l'identità del segnalante viene gestita, a seconda della diversa tipologia di procedimento, nelle modalità di seguito indicate:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nei casi in cui è necessario rivelare dati riservati, la persona segnalante viene avvisata mediante comunicazione scritta in cui vengono enunciate le ragioni della rivelazione.

La segnalazione, ai sensi dell'art 12, comma 8 del D.lgs. 24/2023, è sottratta all'esercizio del diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Durante l'intera procedura di segnalazione i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e delle modalità indicate all'informativa di seguito riportata, consultabile anche all'indirizzo https://www.fg.camcom.it/sites/default/files/upload/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/privacy/2023_05_12_informtiva_whistleblowing.pdf del sito internet istituzionale dell'Ente.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR)

Gentile utente,
sulla base di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) viene fornita la seguente informativa in relazione al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite.

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, avente sede in Foggia, Via Michele Protano, n.7, P.IVA 00837390715, CF 80002570713, tel. 0881-797111, fax 0881-797333, PEC: cciaa@fg.legalmail.camcom.it, sito internet <http://www.fg.camcom.gov.it/>
Punto di contatto per il trattamento in oggetto: personale@fg.camcom.it

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Foggia tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Foggia sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata rpd@fg.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fg.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Foggia – Via Michele Protano, 7 – 71121 Foggia

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali del segnalante è necessario per ricevere e gestire le segnalazioni di presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. I dati personali sono dunque acquisiti direttamente dalla "persona segnalante" in quanto contenuti nella "segnalazione" e/o in atti e documenti a questa allegati; si riferiscono alla persona segnalante e possono altresì riferirsi a soggetti diversi indicati come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

I dati personali vengono trattati dalla CCIAA allo scopo di ricevere e gestire tali segnalazioni in forma scritta o in forma orale e, più precisamente, per le necessarie attività istruttorie, finalizzate a comprovare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, adottare adeguate misure correttive all'interno dell'Ente, anche mediante azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

Il trattamento trova fondamento sulle seguenti basi giuridiche:

- per il trattamento dei dati "comuni", la base giuridica è rappresentata dall'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge alla CCIAA (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- per il trattamento di dati "particolari", la base giuridica è rappresentata dall'assolvimento di obblighi e dall'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b) e f), GDPR), nonché dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge alla CCIAA (art.

9, par. 2, lett. g), GDPR), a mente dell'art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;

- per il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, la base giuridica, a memoria dell'art. 10 GDPR, è rappresentata dall'obbligo di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge alla CCIAA (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), in ragione dell'art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

4. Dati di navigazione

Le modalità di gestione dei cookie vengono rese disponibili dal responsabile del trattamento mediante pubblicazione della "cookie policy" nella pagina principale della piattaforma informatica.

5. Categorie di dati personali

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (sono tali, ad esempio, il nome, il cognome, il ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (sono tali le tipologie di dati elencate dall'art. 9 GDPR: ad esempio, i dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

6. Modalità di raccolta dei dati personali

I dati personali vengono raccolti prevalentemente mediante l'utilizzo della piattaforma informatica appositamente predisposta per la raccolta delle segnalazioni; vengono acquisiti mediante compilazione dei form in caso di segnalazione scritta o mediante registrazione audio in caso di segnalazione orale.

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati identificativi del segnalante, gli elementi relativi al rapporto di lavoro, servizio o fornitura, dello stesso, con la Camera di Commercio di Foggia, sono necessari.

Nel caso in cui il segnalante volesse procedere con una segnalazione anonima, non rientrando tale forma di segnalazione tra quelle tutelate dalla norma, quest'ultima verrà gestita con diverse modalità, quale "mera segnalazioni" e il "whistleblower" non godrà delle tutele previste dalla Legge.

È rimessa invece a ciascun segnalante la decisione circa quali ulteriori dati personali conferire. Maggiori sono i dettagli presenti nella segnalazione, maggiori saranno le possibilità di intervenire nell'interesse generale.

8. Soggetti autorizzati al trattamento e soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La Camera di Commercio di Foggia ha formalmente designato DigitalPA srl, responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR in quanto fornitore della piattaforma informatica per la raccolta e la gestione delle segnalazioni.

All'interno della CCIAA di Foggia solamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha accesso alla piattaforma.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

A tutela del segnalante, solamente il RPCT è in grado di associare, ove necessario, le segnalazioni alle identità dei segnalanti. Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno della CCIAA, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (art.12, c.3, D. L.vo 24/2023).

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (art.12, c.4, D. L.vo 24/2023).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità (art.12, c.5, D. L.vo 24/2023).

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art.12, c.8, D. L.vo 24/2023).

9. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

10. Periodo di conservazione

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

11. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il RPD ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio di Foggia ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento.

In caso di acquisizione di un suo consenso alla rivelazione dell'identità nell'ambito delle procedure descritte nella presente informativa lei avrà anche il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

Per quanto attiene invece al diritto alla portabilità dei dati personali, si avvisa sin d'ora che non sussistono i presupposti indicati dall'art. 20, par. 1 del GDPR e che, di conseguenza, tale diritto non è esercitabile.

Se a voler esercitare i diritti è il soggetto segnalante, si suggerisce, a maggior tutela della riservatezza della propria identità, di esercitare tali diritti a mezzo di comunicazione inoltrata per il tramite della piattaforma informatica messa a disposizione, oppure di prendere contatto diretto con il DPO.

Se a voler esercitare i diritti è un soggetto diverso dal segnalante, si precisa che, ai sensi dell'art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i diritti non possono essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento o con Reclamo all'Autorità garante qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del soggetto segnalante. L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

Le autorità e gli organismi esterni all'amministrazione tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

9. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le persone che presentano una segnalazione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, e sempre che il segnalante, al momento della segnalazione, avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 3, godono delle seguenti misure di protezione:

- **non possono subire alcuna ritorsione**; ai sensi dell'art.17, comma 4 del D.lgs. 24/2023, vengono considerate fattispecie che costituiscono ritorsione, con un'elencazione non esaustiva:
 1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
14. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I segnalanti possono comunicare direttamente all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito; in tal caso ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali.

Gli atti assunti quale ritorsione nei confronti del segnalante sono da considerarsi nulli.

- possono usufruire delle **misure di sostegno** fornite dagli enti presenti nell'elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.lgs. 24/2023, che consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni;
- non sono punibili nei casi previsti dall'art.20 del D.lgs. 24/2023. Salvo che il fatto non costituisca reato, è esclusa ogni responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Le suddette misure di protezione si applicano anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il suddetto regime di tutela opera nei soli casi di soggetti individuabili e riconoscibili. Non trova applicazione nei casi di segnalazione anonima e nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o colpa.